


DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

In questo numero abbiamo selezionato alcune domande (di iscritti ad ANDEC) concernenti i prodotti di elettronica di consumo, originate dalle problematiche correnti e dai dubbi derivanti dalla pratica aziendale e dalla conseguente necessità di agire in conformità alla corrente normativa di legge, spesso piuttosto complessa. Le risposte vengono fornite dal presidente dell'Associazione nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita riservato da ANDEC ai suoi associati.

Tutti i quesiti sono ovviamente resi anonimi ed astratti. Le risposte fornite sono, come di consueto, di valore immediato e di comune interesse per gli operatori del settore.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

(1) Indicazioni che devono riportare i prodotti secondo il Codice del Consumo

Domanda:

Diversi rivenditori nostri clienti hanno subito recentemente sequestri da parte della Guardia di Finanza di prodotti acquistati da noi. I correlativi verbali riportano anche, a motivazione dei sequestri, la contestazione circa la mancanza delle seguenti indicazioni, previste all'articolo 6, lettere d) ed e) del Codice del consumo:

- d) l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente;

- e) i materiali impiegati e metodi di lavorazione, nel caso possano essere determinanti per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto. Vorremmo sapere se tali contestazioni sono nel nostro caso legalmente fondate, anche alla luce dello specifico quadro normativo d'origine UE che già regolamenta i nostri prodotti.

Risposta:

- Quanto al primo punto (Eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo,

alle cose o all'ambiente): deve trattarsi di materiali che «...in occasione dell'uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile ...possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo» (DM 101/97, art. 9, co. 1), con la conseguenza che nessuna informazione è necessaria se tali materiali/sostanze non sono presenti o se, pur essendo presenti, non vengono "ceduti" sì da poter presentare un rischio per la salute umana; le cuffie audio con o senza filo, così come, ad esempio, le casse acustiche, non cedono alcuna sostanza e comunque non la cedono sicuramente in quantità tale da rappresentare un rischio per la salute dell'uomo (!).

Fermo quanto sopra sono comunque operanti, in tema di informazioni al consumatore su sostanze potenzialmente dannose o pericolose per l'uomo, le cose e/o l'ambiente, specifiche e dettagliate norme comunitarie che ai sensi dell'art. 8 Cod. Consumo si applicano, per la loro specificità, in luogo di quelle di cui al Codice del Consumo stesso; si tratta di normative relative alle informazioni ai consumatori sui prodotti elettrici ed elettronici (Dir. 2011/65/UE - RoHS: cfr. artt. 7 e 9) e/o su tutti i prodotti ("articoli") previsti, inclusi quelli elettrici ed elettronici (Reg. UE 1907/2006 del 18.12.2006 - REACH: cfr. art. 33 par. 1 e 2); - Quanto al secondo punto, (Materiali impiegati e metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto): tale contestazione è infondata. È vero, infatti, che ai sensi del citato art. 6, co. 1, lett. e), Cod. Cons., i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore devono riportare i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione

ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto ma, come la stessa norma precisa e come precisa altresì il DM 101/97, che viene richiamato ai fini interpretativi dall'art. 10 Cod. Cons., sia i materiali che i metodi di lavorazione vanno indicati solo:

- a) **ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche** del prodotto;

- b) **se c'è rischio di confusione con altri prodotti:** infatti, materiali impiegati e metodi di lavorazione «...assumono rilevanza in relazione al prodotto che... per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio» (DM 101/07, art. 10). Per esempio, è ben chiara la necessità che uno zircone (pietra semipreziosa) sia esplicitamente presentato come "zircone": lo scopo evidente è quello di non consentire che esso sia confuso con un diamante (pietra preziosa).

Allo stesso modo, non si comprende come un prodotto, come ad esempio una cuffia Samsung - che riporta sulla confezione riferimenti univoci come il nome, la raffigurazione, il marchio, il logo, il modello e via dicendo - possa essere confusa con la cuffia di un altro produttore o, nella più fantasiosa delle ipotesi...con una cuffia da piscina! inoltre, sussistesse anche un rischio astratto di confusione, l'indicazione di cui trattasi non è necessaria quando «...i materiali impiegati e...i metodi di lavorazione...sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica» (DM 101/07» art. 11); così, per fare un esempio, una cuffia audio, cordless o a filo, denominata e presentata al consumatore come tale, non sembra ordinariamente presentare la necessità di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione seguiti; viceversa, un tessuto colorato con tinte naturali che è destinato a sbiadirsi al primo lavaggio, dovrà necessariamente riportare indicazioni in proposito, onde permettere al consumatore di decidere



se acquistare o meno il prodotto e/o come utilizzarlo. Ed in effetti, in tal senso, confermando tale interpretazione, si è lo scorso anno pronunciata anche la CCIAA di Milano, Monza e Brianza, con ordinanza n. 2023/308 in data 8.8.2023.

(2) Calcolo delle sanzioni amministrative nel caso di un'unica azione o omissione

Domanda:

La nostra società ha immesso nel mercato UE, con una sola importazione, un certo numero di apparecchi TV (rientranti pertanto nella normativa RED di cui alla D. 2014/53/UE e al Dlgs 128/2016) non conformi a taluni requisiti di legge ed è suscettibile pertanto di sanzioni.

Riteniamo che ai fini della determinazione della stessa occorra moltiplicare la sanzione prevista per ogni violazione per il numero complessivo di prodotti immessi nel mercato, così come previsto l'art. 46.2 del Dlgs. 128/2016: "Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316".

Risposta

In realtà, come da Voi descritto, la Vostra società ha compiuto con un'unica azione (un'importazione) un'unica violazione concernente più prodotti: pertanto, la sanzione applicabile non va determinata moltiplicando la sanzione editale prevista per ciascun prodotto per il numero dei

prodotti immessi nel mercato, ma si applica invece la particolare disciplina all'uso prevista a favore del trasgressore dall'art. 8 primo comma della legge 689/81 (sul concorso formale di illeciti amministrativi), secondo il quale chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, **soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.**

(3) Pile al litio: trasporto, stoccaggio e prescrizioni di legge

Domanda:

La nostra azienda ha intenzione di commercializzare per la prima volta dei piccoli telecomandi contenenti delle batterie a bottone al litio; le batterie sono inserite nella confezione ma non all'interno del prodotto.

Ci risulterebbe che, nel caso di questa tipologia di prodotti, anche se la batteria non è inserita all'interno del prodotto stesso è considerata un prodotto pericoloso, sia ai fini del trasporto che dell'immagazzinaggio; quanto a quest'ultimo, ci hanno riferito che le batterie andrebbero per legge stoccate in appositi armadi ma ciò appare poco credibile per difficoltà pratiche e logistiche notevoli e Vi saremmo grati se poteste fare in proposito un po' di chiarezza.

Risposta:

Confermo che in generale le batterie agli ioni di litio, in conformità alla norma armonizzata EN 60086-4, sono classificate come sostanze pericolose e devono essere conservate in appositi armadi per materiali pericolosi; le stesse - fatto salvo quanto segue - vanno trasportate come merci pericolose secondo il regolamento ONU UN 3480.

Tuttavia - anche se ai sensi della normativa di settore concernente il trasporto (Regolamento ONU sul trasporto stradale delle merci pericolose, ADR 2023) la pericolosità della batteria al litio va contrassegnata sul



master box - ciò non è necessario nei casi elencati nella "Provision 188": in particolare, non è necessaria l'applicazione dell'etichetta per le batterie a bottone inserite nel prodotto. Comunque, è necessario analizzare la tecnologia e le caratteristiche specifiche della batteria al Litio attraverso la scheda di sicurezza, per verificarne la pericolosità. Poiché non ci sono differenze significative tra le batterie ai polimeri di litio e quelle agli ioni di litio in termini di normativa stoccaggio batterie al litio, si applicano le stesse norme. Sullo stoccaggio, fatti salvi gli aggiornamenti applicabili, potete trovare un elaborato (risalente al 2022) al seguente indirizzo: [Stoccaggio batterie al litio \(jungheinrich-profishop.it\)](https://www.jungheinrich-profishop.it).

(4) Dichiarazione di Conformità e firma digitale

Domanda:

Importiamo prodotti soggetti a varie normative concernenti l'elettronica di consumo (LVD, EMC, RED e altre). Vorremmo sapere se le correlative dichiarazioni di conformità possono essere firmate digitalmente.

Risposta:

La risposta è sì, com'è confermato dalle varie normative di settore, ai sensi delle quali "Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello del prodotto...Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta" (Dlgs. 86/2016 All. 3. Art. 3, comma 2; nello stesso senso ad es. Dlgs 128/2016, Art. 10.9. ed allegato II, MODULO A, art. 4.2; Reg. 1230/2023, art. 13n. 8 ; ecc.). Infatti, va da sé che se può essere messa a disposizione delle autorità una "copia", a maggior ragione potrà essere considerato valido un documento firmato originariamente in digitale. A ciò si aggiunga che il D.lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) equipara la firma digitale a quella tradizionale.

(5) Obblighi in tema di garanzia legale al consumatore finale non professionale

Domanda:

Chiedo informazioni su come un'azienda deve comportarsi, ai fini dei suoi obblighi in tema di garanzia legale al consumatore finale non professionale, nelle seguenti due ipotesi:

Caso 1) - CESSAZIONE DI UN UFFICIO DI RAPPRESENTANZA IN ITALIA: il prodotto è stato venduto e fatturato dalla Società A, avente sede in Germania, ad un cliente B residente in Italia; la società A chiude il suo ufficio di rappresentanza C in Italia, che materialmente si curava di realizzare nel nostro paese, per la società A, i rimedi alternativi previsti dalla garanzia legale (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto con restituzione del prezzo). In questo caso, l'azienda A ha conserva l'obbligo di gestire la garanzia di due anni quanto ai prodotti già venduti? In che modo?

Caso 2) - CESSAZIONE DI UN PRODOTTO: ferma la suddivisione di compiti sopra descritta tra Società A in Germania e suo ufficio di rappresentanza C in Italia (che in tale ipotesi continua a sussistere), la Società A cessa di fabbricare un determinato prodotto o addirittura sopprime una linea di prodotto, di cui cessa pertanto la fabbricazione.

In questo caso, come viene disciplinata la fornitura della garanzia legale sui prodotti già venduti ad un consumatore finale? L'azienda deve comunque rispettare i due anni di garanzia legale? Se sì, come viene regolata questa situazione?

La maggior parte di questi prodotti è stata venduta attraverso lo shop on line o le piattaforme gestite direttamente dalla Società A. Che responsabilità può avere l'ufficio di rappresentanza C in Italia in termini di assistenza clienti? Il costo degli eventuali rimborsi ai consumatori da chi dovrà essere sopportato?

Risposta:

Nel caso 1, la chiusura dell'ufficio di rappresentanza C in Italia non incide sugli obblighi di garanzia legale al consumatore finale che fanno capo al venditore, ossia alla Società A in Germania che abbia venduto direttamente ai consumatori finali oppure che debba indennizzare il rivenditore che ha venduto il prodotto a questi ultimi e, dopo essersi fatto carico della garanzia legale, agisca in regresso verso la società A, in quanto suo fornitore.

Non essendo più possibile né la riparazione né la sostituzione del prodotto (salvo in ipotesi con altro di valore superiore) e non essendo accettabile in ipotesi la mera riduzione del prezzo, la società A dovrà necessariamente accettare la risoluzione del contratto di vendita con la restituzione del prezzo pagato.

Nel caso 2, a seguito della cessazione della fabbricazione di un determinato prodotto o di una linea di prodotto, la società A in Germania continuerà ad essere responsabile di fornire la garanzia legale sui prodotti già venduti, secondo il medesimo schema esaminato nel caso 1. Infatti, l'ufficio di rappresentanza C non costituisce società di diritto italiano posseduta dalla società A (quindi non costituisce un centro separato di imputazione di diritti ed obbligazioni rispetto ad A) ma, in quanto ufficio commerciale, un mero ufficio distaccato in Italia della società A, che conserva inalterate tutte le proprie obbligazioni in tema di garanzia legale anche con riferimento ai prodotti non più in produzione. Anche in tale evenienza, come si è visto nel caso 1, la garanzia sarà fornita – salvo il consumatore accetti la sostituzione del prodotto con altro di valore superiore – attraverso la risoluzione del contratto di vendita e la restituire del prezzo pagato.

N.B. Le immagini utilizzate a corredo di questo articolo sono solo a puro scopo illustrativo